

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI PIZZO

Raccolta documenti e normativa sulla vigilanza



Anno Scolastico 2022-2023

DOCUMENTI DELLA SCUOLA RELATIVI ALLA VIGILANZA

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 27.02.2023

Il presente documento, estratto dal Regolamento di Istituto, che è stato oggetto di revisione, modifiche ed integrazioni, da parte del CdD, nella seduta del 08/11/2022 ed è stato pubblicato sulla piattaforma sul sito WEB dell'Istituto il 15/01/2023, viene integrato con gli allegati in calce, ad uso pratico del personale della scuola.



REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 08.11.2022

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

[...]

EMANA

il seguente Regolamento:

[...]

CAPO II - DOCENTI

[...]

Art. 20 - Orario di lavoro

I docenti, nel rispetto dell'orario di servizio, redatto secondo i criteri allegato al presente Regolamento (sotto la lett. B), devono presentarsi puntualmente alle lezioni.

I docenti della prima ora saranno presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, quelli dell'ultima ora hanno l'obbligo di lasciare l'aula solo dopo l'uscita di tutti gli allievi e le allieve.

I docenti della prima ora sono responsabili della vigilanza nelle aule all'entrata, i docenti dell'ultima ora sono responsabili della vigilanza delle aule all'uscita.

La vigilanza nei corridoi e per le scale è affidata ai collaboratori scolastici (Circ. n. 34 del 21.10.2014).

La responsabilità di omessa vigilanza della scuola, dei docenti e dei collaboratori scolastici, per i danni che dovessero interessare gli alunni minori di anni 14, all'uscita dalla scuola, viene esclusa dalla sottoscrizione, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, dal tutore o da un loro delegato, di una dichiarazione liberatoria, redatta in conformità del patto educativo di corresponsabilità, anch'esso sottoscritto dai suddetti soggetti all'inizio dell'anno scolastico.

Solo nel caso di assenza di tutti gli alunni della classe, i docenti in orario in detta classe, se non impegnati in altre attività, preventivamente programmate, potranno lasciare anticipatamente l'uscita da scuola previa autorizzazione del DS o suo Collaboratore.

[...]

Art. 27 - Obbligo di vigilanza

I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

Hanno l'obbligo di effettuare con rigore la vigilanza durante l'intervallo, seguendo il Piano di Vigilanza.

In particolare, i docenti che hanno lezione durante l'intervallo, devono costantemente sorvegliare gli alunni rimanendo in aula o nelle sue immediate vicinanze.

In caso di gravi comportamenti disciplinari, durante l'ora precedente la ricreazione, il docente potrà revocare, all'intera classe, l'autorizzazione ad usufruire dell'intervallo fuori dall'aula.

CAPO III - PERSONALE ATA

[...]



Art. 39 - Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la rilevazione in atto nella sede di servizio dell'Istituzione scolastica.

La vigilanza degli alunni nei corridoi e per le scale è affidata ai collaboratori scolastici.

I collaboratori scolastici, in particolare:

1. indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
2. devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
3. devono essere reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
4. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
5. comunicano immediatamente al DS o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
6. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
7. provvedono alla sorveglianza e vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; garantiscono l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense¹;
8. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione;
9. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
10. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, o di ritardo, assenza, o allontanamento momentanei dell'insegnante;
11. impediscono che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, invitandoli a ritornare nelle proprie classi;
12. sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
13. devono evitare di parlare a voce alta;
14. non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, se non per motivi personali, urgenti ed inderogabili, limitandone l'uso per il tempo strettamente necessario;
15. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
16. provvedono, al termine delle lezioni, al coordinamento ed all'avvenuta quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi della scuola, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
17. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal DS;
18. invitano tutte le persone estranee, che non siano espressamente autorizzate dal DS, a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
19. prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei Consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio.

CAPO IV - ALUNNI

SEZIONE 1 - SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

[...]

Art. 46 - Entrata e uscita degli alunni

Gli alunni entrano nell'edificio scolastico al suono della campanella, salvo i casi documentati.

L'uscita deve svolgersi in modo ordinato, sotto la sorveglianza di un docente, al suono della campanella di uscita.

¹ Modifica approvata dal Collegio dei Docenti del 17/12/2019.



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE DI PIZZO

Via Marcello Salomone - C.F. 96027690799 - C.M. VVIC83300X
Tel. 0963 534988 - Sito web: <https://www.itnauticopizzo.edu.it>
mail: vvic83300x@istruzione.gov.it - PEC: vvic83300x@pec.istruzione.it



Per gli alunni della scuola primaria, che al termine dell'orario scolastico si recano a casa da soli o che vengono prelevati da altra persona delegata, è richiesta l'autorizzazione del genitore (o di chi ne fa le veci) al fine di sollevare la scuola da ogni responsabilità.

I genitori o loro delegati sono tenuti a rispettare la massima puntualità.

Qualora si dovessero trovare impossibilitati a ciò, devono informare tempestivamente la scuola.

Nel caso in cui si dovesse verificare un eccezionale ritardo nel ritiro degli alunni, da parte dei genitori o dei loro delegati, la Scuola provvederà a contattarli telefonicamente, attendendoli per non più di 15 minuti, trascorsi i quali, sarà contattato il DS un suo Collaboratore, appositamente delegato, il quale provvederà ad allertare i servizi di sicurezza, ai quali saranno affidati i minori.

L'entrata e l'uscita occasionale per motivi urgenti in orario diverso da quello previsto, potranno essere autorizzate dal docente di classe, previa motivata richiesta scritta, alla presenza di un genitore o di altro adulto autorizzato.

In caso di improvvisa indisposizione di un alunno, la scuola si impegna ad avvisare tempestivamente la famiglia.

SEZIONE 2 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

[...]

Art. 77 - Permessi di allontanamento e uscita

Per gli alunni (della scuola secondaria di primo grado), che al termine dell'orario scolastico si recano a casa da soli o che vengono prelevati da altra persona delegata, è richiesta l'autorizzazione del genitore (o di chi ne fa le veci), al fine di sollevare la scuola da ogni responsabilità. I genitori o loro delegati, sono tenuti a rispettare la massima puntualità.

Qualora si dovessero trovare impossibilitati a ciò, devono informare tempestivamente la scuola.

Nel caso in cui si dovesse verificare un eccezionale ritardo nel ritiro degli alunni, da parte dei genitori o dei loro delegati, la Scuola provvederà a contattarli telefonicamente, attendendoli per non più di 15 minuti, trascorsi i quali, sarà contattato il DS un suo Collaboratore, appositamente delegato, il quale provvederà ad allertare i servizi di sicurezza, ai quali saranno affidati i minori.

L'entrata e l'uscita occasionale per motivi urgenti in orario diverso da quello previsto, potranno essere autorizzate dal docente di classe, previa motivata richiesta scritta, alla presenza di un genitore o di altro adulto autorizzato.

In caso di improvvisa indisposizione di un alunno, la scuola si impegna ad avvisare tempestivamente la famiglia.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Avv. Francesco VINCI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs 39/1993



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE DI PIZZO

Via Marcello Salomone - C.F. 96027690799 - C.M. VVIC83300X
Tel. 0963 534988 - Sito web: <https://www.itnauticopizzo.edu.it>
mail: vvic83300x@istruzione.gov.it - PEC: vvic83300x@pec.istruzione.it



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ²

A.S. 2022-2023

[...]

La famiglia si impegna a:

[...]

7. *In applicazione dell'art. Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). della legge n. 172 del 04.12.2017):*
- a. *I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 04.05.1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni;*
 - b. *L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;*
 - c. *L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche;*
 - d. *A tale scopo, come previsto nell'art. 19 del regolamento d'Istituto, I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari, all'inizio dell'anno scolastico, sottoscriveranno un'apposita dichiarazione liberatoria.*

Il Dirigente Scolastico

Prof. Avv. Francesco VINCI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs 39/1993

² Documento approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 31/10/2017 e aggiornato dal Collegio dei docenti, nella seduta del 15/09/2021, che lo ha integrato tenendo conto delle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-COV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, vigenti in tutti i plessi dell'Istituto Omnicomprensivo, e nella seduta del 12/09/2022. Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 02/09/2020, giusto quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 92/ del 20/08/2019, ha deliberato di estendere l'applicazione del presente patto educativo di corresponsabilità anche agli alunni della scuola Primaria. Il documento viene pubblicato sul sito istituzionale della Scuola, all'indirizzo www.itnauticopizzo.edu.it, nell'area "Studenti e Famiglie", nonché nella bacheca del registro elettronico "ARGO" sulla piattaforma G-suite (tramite l'applicazione Drive condivisi o, infine, nelle classi virtuali di Classroom). Le famiglie possono stampare e firmare il documento scaricato da questa sezione del sito, o dalle piattaforme indicate, consegnando, alla Scuola, la ricevuta di presa visione ed accettazione che si trova in calce al documento.



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE DI PIZZO

Via Marcello Salomone - C.F. 96027690799 - C.M. VVIC83300X
Tel. 0963 534988 - Sito web: <https://www.itnauticopizzo.edu.it>
mail: vvic83300x@istruzione.gov.it - PEC: vvic83300x@pec.istruzione.it



NORMATIVA DI SETTORE E GIURISPRUDENZA

Art. 2047 c.c.

[...] «in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto».

Art. 2048 del c.c.

Articolo relativo alla responsabilità dei precettori.

Art. 61 della L. 11 luglio 1980 n. 312

L'articolo 61 della Legge n. 312/1980 stabilisce, che «nel caso in cui l'Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza, la responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave».

In base a giurisprudenza risalente e consolidata, il personale insegnante delle scuole sia private che pubbliche rientra nella nozione dei cosiddetti «precettori» di cui all'**art. 2048, 2° comma del c.c.**

Per l'applicabilità dell'**art. 2048 c.c.** anche ai dipendenti statali cfr. Cass. Sez. Un. 3.2.72, n.260 (in CED rv 356078) e Cass. Sez. Un. 9.4.73, n. 997, in CED rv 363395).

Dunque, gli insegnanti in genere sono responsabili dei danni causati a terzi «dal fatto illecito dei loro allievi... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».

L'art. 2048, 3° comma del c.c. prevede una responsabilità «aggravata» a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una «culpa in vigilando», di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto.

È necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non *prevedibile* o *superabile* con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc.).

L'obbligo di vigilanza sugli «allievi» previsto dall'art. 2048 c.c., non deve far ritenere che la responsabilità degli insegnanti possa estendersi anche a situazioni che vedano coinvolti alunni *maggioresenni*. Infatti, il fondamento di tale responsabilità è la violazione di quei doveri di vigilanza ed educazione che **«presuppongono» la minore età degli allievi.**

Dunque, sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli «*minori*» e che restano «*sospesi*» per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso. Sarebbe incoerente dal punto di vista sistematico che l'ordinamento gravasse gli insegnanti di una responsabilità per danni in relazione ad alunni *maggiori d'età* quando la stessa resta invece esclusa per i genitori.